

DICHIARAZIONI

Sanzione intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni

di **Dottryna**



Le violazioni proprie dei CAF e degli intermediari abilitati sono disciplinate dal D.Lgs. 241/1997 e si distinguono principalmente in: omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni; violazioni in materia di visto di conformità; violazioni in materia di certificazione tributaria; violazioni dei sostituti di imposta in materia di assistenza fiscale.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Sanzioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso dell'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'[articolo 7-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#) prevede che, in caso di **tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni** da parte dei soggetti indicati nell'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), si applichi la **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164**. Ai sensi del successivo **comma 1-bis**, la stessa sanzione è irrogata a carico dei soggetti indicati nell'[articolo 15 del D.M. 31 luglio 1998](#) in caso di **tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che gli intermediari hanno assunto l'impegno a trasmettere**.

La disposizione di cui al **comma 1**, che concerne l'omessa o ritardata trasmissione delle dichiarazioni relative alle **imposte sui redditi**, all'**imposta sul valore aggiunto**, all'**imposta regionale sulle attività produttive** e ai **sostituti d'imposta**, è indirizzata nei confronti di:

1. iscritti negli albi dei **dottori commercialisti**, dei **ragionieri** e dei periti commerciali e dei **consulenti del lavoro**;
2. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'[articolo 32, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del D.Lgs. 241/1997](#), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione di cui al **comma 1-bis** trova applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti testé richiamati, anche nei confronti di:

1. **organizzazioni della proprietà edilizia** e dei conduttori maggiormente rappresentative;
2. **agenzie di mediazione immobiliare**;
3. soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, **appositamente delegati** e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
4. agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di **pratiche amministrative** presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'**articolo 115** del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931;
5. iscritti all'albo professionale dei **geometri**, anche riuniti in forma associativa;
6. iscritti all'albo professionale dei **periti industriali** e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.

In passato si è a lungo discusso circa la **natura** delle violazioni previste dall'articolo in commento. La questione, lungi dal rivestire un interesse meramente dottrinale, comportava importanti conseguenze in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 472/1997** e, in particolare, la disciplina del **ravvedimento operoso**. In prima battuta, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto la **natura amministrativa** delle violazioni in parola ([C.M. 195/E/1999](#)) negando, quindi, che alle stesse fosse possibile applicare i principi generali riguardanti le violazioni tributarie. Tale posizione, tuttavia, è stata rivista a seguito dell'intervento operato con la Legge finanziaria per l'anno 2007 con la quale è stato inserito il [comma 1-bis all'articolo 39 del D.Lgs. 241/1997](#), in virtù del quale nei casi di violazioni commesse ai sensi dell'**articolo 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del **D.Lgs. 472/1997**.

Allo stato, quindi, non residuano ulteriori dubbi circa la **natura tributaria delle violazioni consistenti nell'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >